

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28**Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.**

(Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 10.02.2005)

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Capo I - Principi generali	3
Art. 01 - Oggetto e finalità	3
Art. 02 - Principi e finalità	3
Art. 03 - Regolamento di attuazione	3
Art. 04 - Pianificazione territoriale	3
Art. 05 - Piano regionale dello sviluppo economico	3
Capo II - Funzioni amministrative e organismi associativi	3
Sezione I - Ordinamento delle funzioni amministrative	3
Art. 06 - Competenze dei comuni	3
Art. 07 - Competenze delle province	3
Art. 08 - Esercizio di funzioni da parte delle Camere di commercio	3
Sezione II - Semplificazione amministrativa	4
Art. 09 - Sportello unico per le attività produttive	4
Sezione III - Organismi associativi	4
Art. 10 - Centri di assistenza tecnica	4
Titolo II - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE	4
Capo I - Ambito di applicazione	4
Art. 11 - Ambito di applicazione	4
Art. 12 - Settori merceologici di attività	5
Capo II - Requisiti per l'esercizio delle attività commerciali	5
Art. 13 - Requisiti di onorabilità	5
Art. 14 - Requisiti professionali (4)	5
Capo III - Commercio in sede fissa	6
Art. 15 - Definizioni	6
Art. 16 - Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato (5)	7
Art. 17 - Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita	7
Art. 18 - Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita (8)	8
Art. 18 bis - Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci (9)	8
Art. 19 - Centri commerciali	8
Art. 20 - Empori polifunzionali	8
Art. 21 - Vendita all'ingrosso	9
Art. 22 - Regolamento regionale (11)	9
Capo IV - Vendita della stampa quotidiana e periodica	9
Art. 23 - Definizioni	9
Art. 24 - Punti vendita non esclusivi	9
Art. 25 - Esercizio dell'attività	9
Art. 26 - Esenzione dall'autorizzazione (15)	10
Art. 27 - Indirizzi regionali (16)	10
Art. 28 - Programmazione comunale (17)	10
Capo V - Commercio su aree pubbliche	10
Art. 29 - Definizioni	10

Art. 30 - Tipologie di commercio su aree pubbliche	11
Art. 31 - Esercizio dell'attività	11
Art. 32 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio	11
Art. 33 - Concessioni temporanee di posteggio	11
Art. 34 - Assegnazione dei posteggi	11
Art. 35 - Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante (21)	11
Art. 36 - Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari (22)	11
Art. 37 - Fiere e fiere promozionali (23)	12
Art. 38 - Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere (88)	12
Art. 39 - Esercizio dell'attività in assenza del titolare (24)	12
Art. 40 - Piano e regolamento comunale	12
Capo VI - Somministrazione di alimenti e bevande	12
Art. 41 - Definizioni	12
Art. 42 - Esercizio dell'attività	13
Art. 42 bis - Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (27)	13
Art. 43 - Abilitazione all'esercizio dell'attività (28)	13
Art. 44 - Attività stagionale	13
Art. 45 - Attività temporanea (29)	13
Art. 46 - Direttive regionali	14
Art. 47 - Programmazione comunale	14
Art. 48 - Attività non soggette a requisiti comunali (32)	14
Art. 49 - Somministrazione mediante distributori automatici (33)	14
Capo VII - Distribuzione di carburanti	14
Art. 50 - Definizioni	14
Sezione I - Impianti stradali	15
Art. 51 - Bacini di utenza regionali	15
Art. 52 - Impianti di pubblica utilità	15
Art. 53 - Verifiche di compatibilità degli impianti esistenti (95)	15
Art. 53 bis - Incompatibilità assoluta (96)	15
Art. 53 ter - Incompatibilità relativa (97)	15
Art. 54 - Nuovi impianti (98)	15
Art. 54 bis - Impianti senza gestore (99)	16
Art. 55 - Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti (39)	16
Art. 56 - Attività e servizi integrativi (101)	16
Art. 57 - Modifiche degli impianti	16
Art. 58 - Collaudo	17
Art. 59 - Localizzazione degli impianti (102)	17
Art. 60 - Regolamento regionale (103)	17
Sezione II - Impianti ad uso privato e per natanti	17
Art. 61 - Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato e impianti per natanti	17
Art. 62 - Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali	17
Capo VIII - Forme speciali di commercio al dettaglio	18
Art. 63 - Esercizio dell'attività (47)	18
Art. 64 - Spacci interni	18
Art. 65 - Distributori automatici	18
Art. 66 - Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione	18

Art. 67 - Norme speciali per la vendita tramite televisione	18	Capo XIII - Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio	23
Art. 68 - Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori	18	Art. 97 - Definizioni	23
Art. 69 - Persone incaricate	18	Art. 98 - Disposizioni speciali per la valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale	23
Capo IX - Sospensione volontaria, variazioni, subingresso e cessazione	18	Art. 99 - Valorizzazione dei luoghi del commercio e degli esercizi storici	24
Art. 70 - Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande	18	Capo XIV - Monitoraggio, vigilanza, sanzioni e decadenze	24
Art. 71 - Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche	19	Sezione I - Osservatorio regionale	24
Art. 72 - Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione dei carburanti	19	Art. 100 - Osservatorio regionale	24
Art. 73 - Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale (52)	19	Sezione II - Vigilanza	24
Art. 74 - Subingresso	19	Art. 101 - Vigilanza	24
Art. 75 - Affidamento di reparto (54)	19	Sezione III - Sanzioni	24
Art. 76 - Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi	19	Art. 102 - Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa e per la vendita della stampa quotidiana e periodica	24
Art. 77 - Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche (55)	20	Art. 103 - Sanzioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande	24
Art. 78 - Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di distribuzione di carburanti	20	Art. 104 - Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche	25
Art. 79 - Cessazione dell'attività (105)	20	Art. 105 - Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti	25
Capo X - Orari delle attività commerciali	20	Sezione III bis - Sequestro di beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche. (113)	25
Art. 80 - Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa	20	Art. 105 bis - Sequestro della merce e delle attrezzature (114)	25
Art. 81 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (56)	20	Art. 105 ter - Forma semplificata per la redazione del processo verbale di sequestro (115)	25
Art. 82 - Orari per l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica	20	Art. 105 quater - Conservazione delle cose sequestrate (116)	26
Art. 83 - Orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	21	Art. 105 quinquies - Merce abbandonata dal trasgressore (117)	26
Art. 84 - Orario degli impianti di distribuzione dei carburanti (106)	21	Art. 105 sexies - Devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati (118)	26
Art. 84 bis - Criteri per la fissazione dei turni di riposo domenicale, festivo e infrasettimanale (107)	21	Art. 105 septies - Rinvio (119)	26
Art. 84 ter - Deroche all'orario e ai turni di riposo (108)	21	Sezione IV - Decadenze	26
Art. 84 quater - Ferie e servizio notturno (109)	21	Art. 106 - Decadenza delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita e per la vendita di stampa quotidiana e periodica	26
Art. 85 - Pubblicità degli orari	22	Art. 107 - Chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione (69)	26
Art. 86 - Disposizioni speciali	22	Art. 108 - Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche (70)	26
Capo XI - Pubblicità dei prezzi	22	Art. 109 - Decadenza dell'autorizzazione all'installazione e l'esercizio di impianti per la distribuzione dei carburanti	27
Art. 87 - Pubblicità dei prezzi	22	Capo XV - Disposizioni finali e transitorie	27
Capo XII - Vendite straordinarie e promozionali	22	Art. 110 - Decorrenza, abrogazioni e norme transitorie in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione dei carburanti (72)	27
Sezione I - Vendite straordinarie	22	Art. 111 - Decorrenza e disposizioni transitorie in materia di somministrazione di alimenti e bevande	27
Art. 88 - Oggetto	22	Art. 111 bis - Decorrenza, abrogazioni e disposizioni transitorie in materia di stampa quotidiana e periodica e di commercio su aree pubbliche (76)	27
Art. 89 - Offerta delle merci	22	Art. 111 ter - Decorrenza delle disposizioni in materia di distribuzione di carburanti (86)	28
Art. 90 - Pubblicità dei prezzi	22	Art. 112 - Disposizioni transitorie	28
Art. 91 - Pubblicità delle vendite straordinarie	22		
Art. 92 - Vendite di liquidazione	22		
Art. 93 - Durata delle vendite di liquidazione	23		
Art. 94 - Divieto di introduzione di nuove merci durante le vendite di liquidazione	23		
Art. 95 - Vendite di fine stagione (59)	23		
Sezione II - Vendite promozionali	23		
Art. 96 - Vendite promozionali (60)	23		

Art. 113 - Disapplicazione di disposizioni statali (78) . 28

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**Capo I - Principi generali***Art. 01 - Oggetto e finalità*

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale in Toscana.

2. Ai fini della presente legge costituiscono attività commerciale:

- a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
- b) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- c) il commercio su aree pubbliche;
- d) la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) la distribuzione dei carburanti;
- f) le forme speciali di commercio al dettaglio.

Art. 02 - Principi e finalità

1. L'attività disciplinata dalla presente legge si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata.

2. La disciplina della presente legge persegue le seguenti finalità:

- a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- a bis) la semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti l'esercizio delle attività commerciali; (1)
- b) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza dell'informazione sui prezzi, alla sicurezza dei prodotti e alla qualificazione dei consumi;
- c) l'efficienza e la modernizzazione della rete distributiva, con particolare riguardo alla crescita qualitativa ed alla capacità competitiva dei sistemi commerciali naturali e pianificati, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese, all'evoluzione qualificata delle relazioni tra attività commerciali, contesti territoriali e filiere economiche ed alla tutela attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;
- e) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali, con particolare riguardo allo sviluppo e all'aggiornamento professionale degli operatori;
- f) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali;
- g) la salvaguardia e la qualificazione del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari, costiere e termali, ai fini di una equilibrata articolazione del sistema distributivo nell'intero territorio regionale;
- h) la promozione e lo sviluppo della concertazione e della governance cooperativa come metodi di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, anche ai fini della programmazione delle diverse articolazioni e funzioni del sistema distributivo secondo modelli co-evolutivi.

Art. 03 - Regolamento di attuazione

1. Con regolamento la Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, stabilisce le norme di attuazione della presente legge.

Art. 04 - Pianificazione territoriale

1. Nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all' articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) la Regione stabilisce con apposite prescrizioni i criteri per la pianificazione territoriale nel settore commerciale cui le province ed i comuni si conformano nei loro strumenti di pianificazione.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono finalizzate:

- a) all'individuazione delle aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti. Tali aree sono definite in particolare in relazione alle condizioni di sostenibilità infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali;
- b) all'individuazione delle aree di localizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, tenendo anche conto degli effetti d'ambito sovracomunale e di fenomeni di addensamento di esercizi che producano impatti equivalenti a quelli delle grandi strutture di vendita. (2)

Art. 05 - Piano regionale dello sviluppo economico

1. Nel Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi in materia di attività produttive) la Regione prevede interventi finanziari a sostegno dello sviluppo e della valorizzazione delle attività e dei servizi commerciali.

Capo II - Funzioni amministrative e organismi associativi**Sezione I - Ordinamento delle funzioni amministrative***Art. 06 - Competenze dei comuni*

1. Nelle materie oggetto della presente legge sono conferite ai comuni tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione, alle province o ad altri enti.

Art. 07 - Competenze delle province

1. Le province, nell'ambito delle funzioni loro attribuite in materia di formazione professionale, garantiscono, attraverso le agenzie formative accreditate ai sensi della normativa regionale, la formazione professionale per l'accesso alle attività di vendita nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori del commercio.

Art. 08 - Esercizio di funzioni da parte delle Camere di commercio

1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dalla presente legge, Regione, province e comuni possono avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), sulla base di apposite convenzioni.

Sezione II - Semplificazione amministrativa*Art. 09 - Sportello unico per le attività produttive*

1. Nei comuni in cui è istituito e operante lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, del la legge 15 marzo 1997, n. 59), modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440 , si può ricorrere allo stesso per i procedimenti amministrativi previsti dalla presente legge.

Sezione III - Organismi associativi

Art. 10 - Centri di assistenza tecnica

1. Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria del settore commerciale maggiormente rappresentative almeno a livello provinciale, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati, possono istituire centri di assistenza tecnica alle imprese, anche in forma consortile. Sono considerate maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni presenti, relativamente al settore commercio, nell'ambito dei consigli provinciali delle CCIAA.

2. I centri di assistenza tecnica di cui al comma 1 sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività di cui al comma 3.

3. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica, di formazione e aggiornamento, con particolare riguardo alla crescita della capacità competitiva delle piccole e medie imprese, alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, nonché altre attività previste dal loro statuto.

4. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di cui al comma 1 allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese e di realizzare programmi di attività per la qualificazione della rete distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione commerciale e per la tutela dei consumatori.

5. Con il regolamento di cui all' articolo 3 la Regione definisce i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

Capo I - Ambito di applicazione

Art. 11 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all'attività commerciale come definita dall' articolo 1 , comma 2.

2. Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano:

- a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) da ultimo modificata dalla legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), e dalla l. 362/1991 qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
- b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge

22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) da ultimo modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione, della L. 22 dicembre 1957, n.1293 , sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) da ultimo modificato dal d.p.r 385/2003 ;

c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi nonché per la sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 39;

d) alle attività disciplinate dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) modificata dalla legge regionale 28 maggio 2004, n.27 ;

e) alle attività disciplinate dalla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all' articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), modificato dall' articolo 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57 , per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni necessari all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

g) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;

h) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

j) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

k) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, all'uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

l) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;

m) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a

fini promozionali;

n) alle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica non soggette ad autorizzazione di cui all' articolo 26 .

Art. 12 - Settori merceologici di attività

1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale all'ingrosso e al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

2. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426 , sulla disciplina del commercio), e all'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561 hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del d.m. 375/1988, nonché quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561.

3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'Agenzia delle Dogane, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del d.m. 561/1996, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

4. I punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico non alimentare.

Capo II -Requisiti per l'esercizio delle attività commerciali

Art. 13 - Requisiti di onorabilità

1. Non possono esercitare l'attività commerciale:

- a) Abrogata; (3)
- b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423

(Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Non possono esercitare l'attività di distribuzione di carburanti coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per il delitto previsto dall'articolo 472 del codice penale.

4. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f), nonché dei commi 2 e 3 del presente articolo permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

5. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall' articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Art. 14 - Requisiti professionali (4)

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare ovvero alla somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) relativamente all'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare:

1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, come disciplinato dalla vigente normativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

2) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea aventi un indirizzo attinente alla materia dell'alimentazione o della somministrazione;

3) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il

terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);

4) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del d.m. 375/1988, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;

b) relativamente all'esercizio dell'attività di somministrazione:

1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale relativo alla somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinato dalla vigente normativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

2) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea aventi un indirizzo attinente alle materia dell'alimentazione o della somministrazione;

3) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla preparazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

4) essere stato iscritto al REC di cui alla l. 426/1971, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti.

2. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) numero 1), e lettera b) numero 1) è riconosciuto anche a chi abbia superato l'esame di idoneità o frequentato con esito positivo il corso per l'iscrizione al REC di cui alla l. 426/1971, anche se non seguito dall'iscrizione al registro.

3. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) numero 3) e lettera b) numero 3) è riconosciuto anche al cittadino italiano che abbia svolto all'estero, rispettivamente, l'attività commerciale o l'attività di somministrazione, purché adeguatamente comprovata.

4. Ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea si applica quanto previsto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). (85)

5. Ai cittadini ed alle società di stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le normative nazionali e internazionali in materia di riconoscimento di titoli di studio.

6. Ove l'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare ovvero della somministrazione di alimenti e bevande

sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

7. I requisiti professionali di cui al presente articolo sono riconosciuti ai soggetti residenti in altre regioni italiane o nelle province autonome di Trento e Bolzano, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla regione o provincia autonoma di residenza.

8. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) non si applicano ai circoli privati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati), salvo il caso in cui l'attività di somministrazione sia affidata in gestione a terzi.

9. Con il regolamento di cui all'articolo 3, la Regione definisce:

a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine, sono considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti;

b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale;

c) i titoli di studio di cui al comma 1, lettera a), numero 2) e comma 1, lettera b), numero 2.

Capo III - Commercio in sede fissa

Art. 15 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:

a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse;

d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita:

1) non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;

2) non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti;

e) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato, nei limiti stabiliti dal regolamento, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera h);

f) per grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella delle medie strutture, nei limiti stabiliti dal regolamento, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera h);

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti.

Art. 16 - Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato (5)

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d) e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e possono essere effettuati dalla data di ricevimento della dichiarazione.

2. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

3. L'attività di vendita di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

4. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

5. Ai fini di cui al comma 4 per locali dell'esercizio si intendono i locali e le aree individuati nella dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 1.

Art. 17 - Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e) e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le

associazioni dei consumatori e le altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative, il comune sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera i), definisce la programmazione, le condizioni ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.

3. Il comune stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nonché la correlazione dei procedimenti di rilascio del titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità. (6)

4. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali. (6)

4 bis. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006. (7)

Art. 18 - Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita (8)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune e composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante della provincia e un rappresentante del comune.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 decide in base alla conformità dell'insediamento al regolamento urbanistico di cui all'articolo 55 della l.r. 1/2005 ovvero agli strumenti urbanistici di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) ancora vigenti, ed alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 3.

4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative in relazione al bacino d'utenza interessato dall'insediamento. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi richiede alla stessa un parere non vincolante.

5. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

6. La domanda si intende accolta qualora, entro centoventi giorni dalla data della prima riunione della conferenza di servizi, non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego.

7. In caso di parere positivo della conferenza di servizi, il comune provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dallo svolgimento della conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di parere negativo, il comune provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego. La domanda si

intende accolta qualora, decorsi trenta giorni dal parere positivo espresso dalla conferenza di servizi, il comune non abbia provveduto al rilascio dell'autorizzazione.

8. Il comune definisce la correlazione dei procedimenti di rilascio del titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.

9. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

10. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006."

Art. 18 bis - Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci (9)

1. Gli esercizi commerciali di cui agli articoli 16, 17 e 18 e gli empori polifunzionali di cui all'articolo 20, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, inviano copia della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 5 del d.l. 223/2006 anche al comune e all'azienda unità sanitaria locale (USL) competenti per territorio.

Art. 19 - Centri commerciali

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.

3. Al momento della presentazione della domanda il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 14, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

4. Le medie e le grandi strutture di vendita presenti all'interno del centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti alla dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 16, comma 1. (10)

5. L'intestazione dell'autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.

6. Il comune può regolare uniformemente gli orari delle attività presenti all'interno del centro commerciale.

Art. 20 - Empori polifunzionali

1. Nelle zone montane e insulari nonché negli ambiti territoriali, urbani ed extraurbani, con popolazione inferiore a tremila abitanti individuati dal comune ed interessati da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere in un solo esercizio, detto emporio polifunzionale, oltre all'attività commerciale, altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune.

Art. 21 - Vendita all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, può essere esercitato previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 effettuata al momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente.

2. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.

3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli per riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio;
- i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- j) combustibili;
- k) materiali per l'edilizia;
- l) legnami.

Art. 22 - Regolamento regionale (11)

1. Con il regolamento di cui all'articolo 3 la Regione stabilisce, in particolare:

- a) il contenuto della dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 16, comma 1;
- b) il contenuto della domanda di autorizzazione di cui agli articoli 17, comma 1 e 18, comma 1;
- c) le norme sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita;
- d) le condizioni ed i criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 1;
- e) le aree commerciali metropolitane e i bacini omogenei di utenza;
- f) la superficie di vendita massima delle medie e delle grandi strutture di vendita, anche in riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio regionale;
- g) gli indirizzi per la programmazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, privilegiando la riqualificazione degli esercizi già operanti e le iniziative di operatori commerciali associati, tenendo conto degli eventuali fenomeni di saturazione degli insediamenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);
- h) i casi in cui l'autorizzazione all'ampliamento di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta, in relazione a processi di riqualificazione di strutture già operanti;
- i) gli elementi di qualità e di prestazione delle grandi strutture di vendita, con particolare riguardo all'inserimento all'interno delle stesse di sistemi informativi per la promozione delle produzioni tipiche nonché della promozione della fruizione delle risorse ambientali e turistiche del territorio;
- j) i criteri per l'apertura degli esercizi commerciali specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita;

- k) le modalità per l'attuazione della concertazione locale prevista nella presente legge;
- l) il contenuto della dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 63;
- m) il contenuto della comunicazione di cui all'articolo 92, comma 2.

Capo IV - Vendita della stampa quotidiana e periodica

Art. 23 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono :

- a) per punti vendita esclusivi quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Per punti vendita esclusivi si intendono altresì gli esercizi autorizzati, ai sensi dell' articolo 14 della legge 7 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) abrogato dall' articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 , alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci;
- b) per punti vendita non esclusivi quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali. Per punti vendita non esclusivi si intendono altresì gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell' articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) e ai quali è rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di quotidiani e periodici.

Art. 24 - Punti vendita non esclusivi

1. Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) gli impianti di distribuzione di carburanti; (87)
- c) gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) le medie strutture di vendita, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- e) le grandi strutture di vendita;
- f) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 120;
- g) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.

2. La prevalenza dell'attività, ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera f), è determinata in base al volume di affari.

2 bis. L'autorizzazione per l'esercizio di un punto vendita non esclusivo non può essere ceduta separatamente dai titoli abilitativi per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 . (12)

Art. 25 - Esercizio dell'attività

1. L'apertura e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. Con il regolamento di cui all' articolo 3 la Regione definisce il contenuto della domanda di autorizzazione di cui al comma 1.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può avere carattere stagionale.

4. L'autorizzazione per punti esclusivi e non esclusivi è rilasciata nel rispetto della programmazione comunale di cui all'articolo 28. (13)

4 bis. La vendita di caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, nei punti vendita esclusivi e non esclusivi è consentita senza il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a). (14)

5. Agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell' articolo 1 della l. 108/1999 l'autorizzazione alla vendita dei prodotti oggetto della sperimentazione è rilasciata di diritto, a condizione che gli stessi, oltre alla presentazione della comunicazione di cui all' articolo 1, comma 2, della l.108/1999 , abbiano effettivamente venduto i prodotti editoriali prescelti e abbiano presentato la domanda di autorizzazione entro il termine eventualmente stabilito dal comune.

Art. 26 - Esenzione dall'autorizzazione (15)

1. Non è soggetta ad autorizzazione:

- a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
- c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;
- d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;
- e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
- g) la vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità;
- h) la vendita di quotidiani e periodici negli empori polifunzionali di cui all'articolo 20.

2. Le attività di cui al comma 1 sono soggette a comunicazione al comune competente per territorio.

Art. 27 - Indirizzi regionali (16)

1. Per la definizione della programmazione di cui all'articolo 28 il comune tiene conto dei seguenti indirizzi:

- a) articolazione equilibrata del sistema di vendita, con particolare attenzione all'adeguatezza della rete rispetto ad andamenti demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici;
- b) qualificazione, sviluppo e migliore funzionalità della rete di vendita in funzione del miglioramento del servizio da rendere al consumatore;
- c) incremento della distribuzione nelle zone carenti di servizio, con particolare attenzione ai centri minori ed alle aree montane e rurali;
- d) salvaguardia dei livelli quantitativi e qualitativi di

occupazione del settore;

e) sviluppo di nuove funzioni della rete di vendita, al fine della promozione turistica e culturale del territorio;

f) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XIII.

Art. 28 - Programmazione comunale (17)

1. Il comune, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 27 e previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, definisce la programmazione per il rilascio di nuove autorizzazioni per punti esclusivi e non esclusivi.

2. In mancanza della programmazione comunale, qualora nel territorio del comune o in una frazione di esso non esistano punti vendita, l'autorizzazione può essere rilasciata anche ad esercizi commerciali diversi da quelli previsti all'articolo 24.

Capo V - Commercio su aree pubbliche

Art. 29 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:

a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;

b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'articolo 40, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande; (18)

d) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale di cui all'articolo 40; (18)

e) per posteggio, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;

f) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

g) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;

h) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e

solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

i) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;

j) per presenze in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

Art. 30 - Tipologie di commercio su aree pubbliche

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società di persone secondo le seguenti tipologie:

a) su posteggi dati in concessione;

b) in forma itinerante.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdotta dal comune, secondo le modalità stabilite dal comune.

Art. 31 - Esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune, se effettuato su posteggio dato in concessione ed a dichiarazione di inizio di attività, se effettuato in forma itinerante. (19)

2. Con il regolamento di cui all'articolo 3 la Regione definisce il contenuto della domanda di autorizzazione e della dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 1. (19)

3. L'esercizio del commercio, disciplinato nel presente articolo, nelle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime. (80)

4. Nel territorio toscano l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui alla presente legge.

Art. 32 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal comune in cui ha sede il posteggio.

2. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza.

3. Ad uno stesso soggetto possono essere concessi fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;

b) alla partecipazione alle fiere.

Art. 33 - Concessioni temporanee di posteggio

1. Il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a fiere promozionali e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

2. Il comune rilascia agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche le concessioni temporanee di posteggio nelle fiere promozionali tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 34, comma 3.

Art. 34 - Assegnazione dei posteggi

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato il comune predispone appositi bandi.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio nel mercato e nella fiera, il comune invia i bandi, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, alla redazione del bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.

3. Il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione decennale di cui al comma 1 tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera, e nel posteggio fuori mercato. A parità di anzianità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. Il comune determina gli ulteriori criteri di assegnazione.

4. Al fine del rilascio dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi il comune tiene conto dei criteri di cui al comma 3.

4 bis. La registrazione delle presenze nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare. (20)

5. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.

6. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.

7. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

Art. 35 – Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante (21)

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a previa dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune in cui il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006.

3. La dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 1 abilita anche:

- a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
- b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
- c) alla partecipazione alle fiere.

Art. 36 - Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari (22)

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006.

3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

Art. 37 - Fiere e fiere promozionali (23)

1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese.

Art. 38 - Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere (88)

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il comune riserva posteggi:

a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

b) ai singoli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), aventi sede nel medesimo bacino omogeneo di utenza o nel medesimo quadrante o sub area dell'area commerciale metropolitana, per la vendita esclusiva delle proprie produzioni, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime. I bacini omogenei di utenza e le aree commerciali metropolitane sono indicati all'allegato B del regolamento regionale 1 aprile 2009 n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28. "odice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti").

2. Nei mercati e nelle fiere il comune può riservare posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

Art. 39 - Esercizio dell'attività in assenza del titolare (24)

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e collaboratori.

2. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune dell'attività di vigilanza e controllo.

Art. 40 - Piano e regolamento comunale

1. Il comune approva il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche il quale contiene, in particolare:

- a) la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere;
- b) l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato;
- c) l'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni.
2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, i comuni tengono conto:
- a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
- b) delle esigenze di carattere igienico-sanitario;
- c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
3. Il piano è approvato previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
4. Il piano ha validità almeno triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l'approvazione.
5. Il comune approva il regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
6. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il comune, previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
7. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, posteggi fuori mercato e fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.
8. Al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale il comune può affidare la gestione dei mercati, fiere, fiere promozionali e altre manifestazioni a soggetti da individuarsi con le modalità definite dal piano.
9. Ogni area pubblica destinata all'esercizio dell'attività è dotata dei necessari servizi igienico- sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.

Capo VI - Somministrazione di alimenti e bevande

Art. 41 - Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intendono:
- a) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio;
- b) per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine,

uffici e servizi;

c) per impianti ed attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera a);

d) per somministrazione presso il domicilio del consumatore, l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate, svolto presso l'abitazione del consumatore nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;

e) per somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerta, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro, pubblico o privato, ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto.

Art. 42 - Esercizio dell'attività

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

2 bis. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresa quella di cui all'articolo 45, è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006. (25)

3. Gli esercizi di cui al comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.

4. La somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico. (26)

Art. 42 bis - Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (27)

1. Il comune, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli di cui all'articolo 44, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

a) evoluzione del servizio da rendere al consumatore, con particolare attenzione all'adeguatezza della rete rispetto ad andamenti demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici;

b) vocazione delle diverse aree territoriali;

c) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione;

d) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XIII.

2. I requisiti di cui al comma 1 possono riferirsi anche alla

materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, all'impatto ambientale ed all'adesione a disciplinari di qualità, anche relativi alla qualificazione professionale degli esercenti.

3. Il comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità e qualità urbana ed attraverso un apposito provvedimento, approvato anche nell'ambito della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'articolo 58 della l.r. 1/2005, può stabilire una specifica destinazione d'uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d'uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio.

4. Il comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultano carenti di servizio, può prevedere misure ed interventi volti a favorire ed incentivare l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree montane e rurali.

Art. 43 - Abilitazione all'esercizio dell'attività (28)

1. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e possono essere effettuati dalla data di ricevimento della dichiarazione. (89)

2. Con il regolamento di cui all'articolo 3 la Regione definisce il contenuto della dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 1.

3. I requisiti di cui all'articolo 42, comma 2 e 42 bis devono sussistere anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali dei locali.

Art. 44 - Attività stagionale

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può avere carattere stagionale ed essere esercitata anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività si applicano le procedure di cui all'articolo 43.

Art. 45 - Attività temporanea (29)

1. In occasione di riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune sul cui territorio l'attività si svolge e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.

2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce e solo se il richiedente risulta in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 o se designa un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di gestire l'attività di somministrazione.

3. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.

4. L'attività di cui al comma 1 è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006.

5. Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di cui al

comma 1, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico e di quelle organizzate dai soggetti di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 13, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza.

6. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanee di somministrazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 46 - Direttive regionali

Abrogato (30)

Art. 47 - Programmazione comunale

Abrogato (31)

Art. 48 - Attività non soggette a requisiti comunali (32)

1. Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all'articolo 42 bis le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;

c) negli empori polifunzionali di cui all'articolo 20;

d) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'articolo 2 del d.p.r. 235/2001;

e) nelle mense aziendali, come definite all'articolo 41, comma 1, lettera e) e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono ospitati nella struttura;

f) al domicilio del consumatore;

g) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di

riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

2. Le attività di cui al comma 1, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera g), sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della dichiarazione.

Art. 49 - Somministrazione mediante distributori automatici (33)

1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.

2. La somministrazione di cui al comma 1, se effettuata in locali esclusivamente adibiti a tale attività ed appositamente attrezzati, è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di somministrazione.

3. E' vietata la somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Capo VII - Distribuzione di carburanti

Art. 50 - Definizioni

1. Al fine dell'applicazione della presente capo si intendono:

a) per carburanti, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, nonché l'olio lubrificante;

b) per rete, l'insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, con esclusione degli impianti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali; (90)

c) per impianto stradale, il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative;

d) per self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;

e) per self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;

f) abrogata (91)

g) per impianto ad uso privato si intende:

1) tutte le attrezzature fisse, senza limiti di capacità, ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche;

2) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quella del titolare dell'autorizzazione, a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio, una associazione di imprese o altra forma associativa equivalente

e che le imprese siano coinvolte nella realizzazione di un medesimo intervento, anche complesso, oppure che abbiano ad oggetto sociale l'attività di autotrasporto;

3) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quella del titolare dell'autorizzazione, qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell'autorizzazione; (34)

h) per contenitore-distributore mobile ad uso privato, tutte le attrezzature mobili con capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi (35) ubicate all'interno di cave per estrazione di materiali, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali, artigianali, agricole e agromeccaniche destinate al rifornimento di macchine e automezzi di proprietà dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, con carburanti liquidi di categoria C di cui al decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934.

h bis) per aree montane s'intendono i comuni riconosciuti interamente montani ed i territori montani dei comuni parzialmente montani di cui all'allegato A della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) (92)

Sezione I - Impianti stradali

Art. 51 - Bacini di utenza regionali

Abrogato. (93)

Art. 52 - Impianti di pubblica utilità

Abrogato. (94)

Art. 53 - Verifiche di compatibilità degli impianti esistenti (95)

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.

2. Ai fini del presente capo per incompatibilità s'intende la collocazione dell'impianto in un'area non idonea con la presenza di impianti di distribuzione.

3. Le verifiche di cui al comma 1 sono volte ad accertare il ricorrere delle ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa dell'impianto. Sono fatte salve le verifiche già effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della l. 15 marzo 1997 n. 59) nonché quelle effettuate ai sensi della legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti).

4. I titolari di impianti che intendono aggiungere prodotti non precedentemente erogati o installare dispositivi "self-service" pre-pagamento o post-pagamento, possono procedere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57, solo nel caso in cui sia stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, nel caso in cui abbiano presentato al comune una dichiarazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità.".

Art. 53 bis - Incompatibilità assoluta (96)

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta:

a) gli impianti che all'interno dei centri abitati sono ubicati in zone pedonali o zone a traffico limitato in

modo permanente;

b) gli impianti che al di fuori dei centri abitati sono ubicati all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo trattasi di impianto in aree montane.

2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta non sono suscettibili di adeguamento e il comune revoca l'autorizzazione

Art. 53 ter - Incompatibilità relativa (97)

1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità relativa:

a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, sia all'interno che al di fuori dei centri abitati;

b) gli impianti posti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;

c) gli impianti che, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sono ubicati a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.

2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), possono permanere nel sito originario qualora suscettibili di adeguamento. L'adeguamento avviene nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

3. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 1, lettera c), possono permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni:

a) l'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;

b) l'impianto sia localizzato in strade a due o più corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale.

4. In caso di mancanza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 il comune revoca l'autorizzazione.

Art. 54 - Nuovi impianti (98)

1. I nuovi impianti erogano benzina, gasolio e almeno un prodotto a scelta tra metano, GPL, idrogeno o relative miscele e sono dotati di:

a) dispositivi "self-service" pre-pagamento;

b) due colonnine "multi dispenser" a doppia erogazione ed una di metano o GPL o di idrogeno o delle relative miscele a doppia erogazione, quando separate;

c) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, relativamente all'erogazione del metano;

d) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt;

e) capacità complessiva dei serbatoi non inferiore a 35 metri cubi;

f) pensiline di copertura dell'area di rifornimento;

g) servizi igienici per gli utenti anche diversamente

abili;

h) presenza di aree di sosta per autoveicoli, con un minimo di due posti auto;

i) locale di ricovero per il gestore, con superficie non inferiore a 25 metri quadrati.

2. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori dalla sede stradale.

3. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle "autocaravan", con le caratteristiche di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).

4. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.

5. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.

6. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.

Art. 54 bis - Impianti senza gestore (99)

1. Nelle aree montane di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h bis), e insulari carenti del servizio di distribuzione di carburanti possono essere installati anche nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature "self-service" pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore, a condizione che ne sia garantita un'adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal comune.

2. Gli impianti funzionanti con la presenza del gestore già localizzati nelle aree di cui al comma 1, possono proseguire l'attività esclusivamente con le apparecchiature "self-service" pre-pagamento, previa comunicazione nei termini e con le modalità stabilite dal comune.

3. Nelle aree di cui al comma 1, possono essere localizzati impianti senza la presenza del gestore connessi agli empori polifunzionali.

4. Gli impianti di cui al presente articolo possono essere installati in deroga ai requisiti di cui all'articolo 54

Art. 55 - Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti (39)

1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

1 bis. abrogato (100)

1 ter. abrogato (100)

2. abrogato (100).

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 contiene il termine entro il quale l'impianto è posto in esercizio o sono utilizzate le parti modificate soggette ad autorizzazione.

Art. 56 - Attività e servizi integrativi (101)

1. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono dotarsi di dispositivi "self-service" post-pagamento.

2. Nei nuovi impianti e negli impianti esistenti può essere esercitata:

a) l'attività di vendita al dettaglio con superficie di vendita non superiore a quella degli esercizi di vicinato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), previa dichiarazione di inizio attività;

b) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga a quanto previsto all'articolo 42 bis, previa dichiarazione di inizio attività fatto salvo il rispetto delle altre disposizioni;

c) l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in deroga all'articolo 28, previa dichiarazione di inizio attività fatto salvo il rispetto delle altre disposizioni;

d) l'attività vendita di tabacchi, lotterie e altre attività similari nel rispetto della normativa vigente.

3. Le attività di cui al comma 2, lettere b) e c), non possono essere cedute separatamente dall'attività per l'installazione e l'esercizio di impianti.

4. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono offrire servizi integrativi all'automobile e all'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat.

Art. 57 - Modifiche degli impianti

1. Costituisce modifica all'impianto:

a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati;

b) la contemporanea sostituzione delle colonnine e dei serbatoi con variazione del numero delle prime e della capacità delle seconde;

c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

d) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;

e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

h) la variazione dello stoccaggio degli olii lubrificanti;

i) la variazione dello stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;

j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, che il titolare presenta al comune e all'ufficio competente dell'agenzia delle dogane e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della dichiarazione. (43)

3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito all'articolo 55 le seguenti modifiche:

a) l'aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti;

b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area,

da intendersi come il mutamento contemporaneo di tutte le parti costitutive dello stesso.

Art. 58 - Collaudo

1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al comune dove ha sede l'impianto.

2. Il comune, per l'espletamento del collaudo, nomina una commissione della quale fanno parte un rappresentante del comune con funzioni di presidente, un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, un rappresentante dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane, un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e un rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale (Azienda USL), competenti per territorio.

3. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del comune, della richiesta dell'interessato.

4. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l'esercizio provvisorio, previa presentazione al comune di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio il comune è tenuto ad effettuare il collaudo.

5. Gli oneri relativi al collaudo sono determinati dal comune e sono a carico del richiedente.

6. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.

7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all'articolo 57, comma 1, soggette a dichiarazione di inizio di attività; in tali casi la regolarità dell'intervento è attestata da perizia giurata che il titolare trasmette al comune e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane . . (44)

Art. 59 - Localizzazione degli impianti (102)

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici.

2. Il comune individua nel proprio regolamento urbanistico o con apposita variante agli strumenti urbanistici i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

3. Qualora il comune intenda riservare aree pubbliche all'installazione ed esercizio di impianti stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede previa pubblicazione di bandi di gara. In tal caso la priorità per l'assegnazione è riconosciuta ai gestori di impianti incompatibili ed ai consorzi di gestori di impianti.

Art. 60 - Regolamento regionale (103)

1. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 3 è definito il contenuto delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni di inizio di attività di cui al presente capo.

Sezione II - Impianti ad uso privato e per natanti

Art. 61 - Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato e impianti per natanti

1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti

ad uso privato è rilasciata dal comune in conformità a quanto previsto all'articolo 55. (104)

2. L'autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente. E' vietata la cessione di carburante e degli altri prodotti a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, dalle imprese consorziate o associate o dalle società controllate come indicato all' articolo 50 , comma 1, lettera g), sia a titolo oneroso che gratuito.

3. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h), è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione; il titolare dell'attività, contestualmente alla dichiarazione, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi. (45)

3 bis. L'attivazione di contenitori distributori-mobili ad uso privato di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h), all'interno di attività agricole ed agromeccaniche, è soggetta a previa comunicazione al comune competente per territorio, da effettuare almeno dieci giorni prima dell'attivazione; il titolare dell'attività, nella comunicazione, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 ter del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti ed attività , integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38), come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101. (46)

4. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti è rilasciata dal comune nel quale ha sede l'impianto, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione di carburanti.

5. Gli impianti per il rifornimento di natanti sono adibiti all'esclusivo rifornimento degli stessi e possono derogare alle caratteristiche tipologiche di cui all'articolo 54. (104)

Art. 62 - Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali

1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione al comune competente per territorio. I recipienti per il prelievo di carburanti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia.

2. Il titolare dell'autorizzazione o il gestore riforniscono i soggetti muniti di comunicazione.

Capo VIII - Forme speciali di commercio al dettaglio

Art. 63 - Esercizio dell'attività (47)

1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di cui al presente capo è soggetto a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e può essere iniziato dalla data di ricevimento della dichiarazione.

Art. 64 - Spacci interni

1. L'attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi deve essere svolta in locali

non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

Art. 65 - Distributori automatici

1. All'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo si applica l' articolo 63 .

2. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

3. E' vietata la vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art. 66 - Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione

1. Per l'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 63 è presentata al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. (48)

2. E' vietato l'invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.

3. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.

Art. 67 - Norme speciali per la vendita tramite televisione

1. In caso di vendita tramite televisione l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l'avvenuta presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 63. (49)

2. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.

Art. 68 - Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1. Per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 63 è presentata al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. (50)

2. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l'esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento.

3. Il tesserino di cui al comma 2 deve essere numerato e deve contenere:

- a) le generalità e la fotografia dell'esercente;
- b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
- c) la firma del responsabile dell'impresa.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.

Art. 69 - Persone incaricate

1. L'attività di cui all' articolo 68 , comma 1, può essere svolta

anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14

2. L'esercente comunica l'elenco delle persone incaricate all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività delle medesime.

3. L'esercente rilascia alle persone incaricate un tesserino di riconoscimento, che deve ritirare non appena le stesse perdano i requisiti di cui all' articolo 13

4. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere numerato e deve contenere:

- a) le generalità e la fotografia dell'incaricato;
- b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
- c) la firma del responsabile dell'impresa.

5. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.

Capo IX - Sospensione volontaria, variazioni, subingresso e cessazione

Art. 70 - Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.

2. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:

- a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall' articolo 33 della l. 104/1992 e dall' articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) da ultimo modificato dall' articolo 3, comma 106 della legge 24 dicembre 2003, n.350 .

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

Art. 71 - Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare.

2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:

- a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio

del periodo di sospensione;

b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall' articolo 33 della l. 104/1992 e dall' articolo 42 del d.l. 151/2001 .

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

3 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci. (51)

Art. 72 - Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione dei carburanti

1. L'attività di distribuzione dei carburanti può essere sospesa per un periodo massimo di centottanta giorni, previa comunicazione al comune competente per territorio.

2. Il comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell'attività dell'impianto per un ulteriore periodo di centottanta giorni.

3. Qualora l'attività di distribuzione dei carburanti sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per :

- a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall' articolo 33 della l. 104/1992 e dall' articolo 42 del d.l. 151/2001 .

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

Art. 73 - Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale (52)

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione al comune da effettuare entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova dichiarazione di inizio attività.

Art. 74 - Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al comune competente per territorio, salvo quanto previsto all' articolo 77

3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 14 ed impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. (53)

4. La comunicazione di subingresso è effettuata, secondo modalità stabilite dal comune:

- a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento

della gestione o della titolarità dell'esercizio;

b) entro un anno dalla morte del titolare.

5. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

6. Nei casi di cui al comma 5, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all' articolo 13 , il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all' articolo 14 , salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

Art. 75 - Affidamento di reparto (54)

1. La gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale può essere affidata, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14, dandone comunicazione al comune.

2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Il dante causa, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.

Art. 76 - Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi

1. La titolarità dell'autorizzazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita solo congiuntamente alla titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività principale.

2. La gestione del ramo d'azienda relativo alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita indipendentemente dal trasferimento del ramo d'azienda relativo all'attività principale.

Art. 77 - Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche (55)

1. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.

2. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 38, comma 1, è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap.

Art. 78 - Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di distribuzione di carburanti

1. Il subingresso nella titolarità di un impianto di distribuzione

di carburanti è comunicato dal subentrante all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane.

Art. 79 - Cessazione dell'attività (105)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la cessazione di una delle attività disciplinate dal presente titolo è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione.

2. La cessazione dell'attività di distribuzione di carburanti è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro quindici giorni dalla cessazione.

Capo X - Orari delle attività commerciali

Art. 80 - Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue, fino a un massimo di tredici ore giornaliere.

2. Previa concertazione con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative, il comune può consentire, nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro delle cittadine e dei cittadini, l'esercizio dell'attività di vendita fino alle ore ventiquattro e di anticipare l'apertura fino ad un massimo di due ore, determinando le aree ed i periodi di apertura, anche in relazione alle caratteristiche delle diverse zone comunali e tenendo conto di quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città). In tali casi gli esercizi sono esonerati dal rispetto del limite di tredici ore giornaliere di cui al comma 1.

3. Previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2, il comune può individuare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale facoltativa.

4. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, salvo quanto previsto ai commi 5, 6, 8 e 10, osservano la chiusura domenicale e festiva.

5. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui al comma 4 nelle domeniche e festività del mese di dicembre nonché in ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno, individuate dal comune previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2.

6. Previa concertazione con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 2, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l'apertura domenicale e festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa in deroga a quanto previsto al comma 4, coordinandosi con i comuni vicini e nel rispetto della r. 38/1998.

7. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura nelle festività del: 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.

8. Previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l'apertura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa nelle festività di cui al

comma 7.

9. La concertazione di cui ai commi 6 e 8 è finalizzata alla definizione di impegni convergenti sui seguenti elementi:

- a) l'individuazione delle deroghe di cui ai commi 6 e 8;
- b) la garanzia della tutela dei diritti dei lavoratori;
- c) la realizzazione di attività di promozione qualificata dei flussi turistici e del commercio di vicinato.

10. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa del settore alimentare devono garantire una giornata di apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive, secondo modalità stabilite dal comune.

Art. 81 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (56)

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano gli orari di apertura e chiusura al pubblico entro limiti che il comune stabilisce.

2. Il comune stabilisce gli orari di cui al comma 1 tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia del servizio e previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

3. Previa concertazione con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, sia nei periodi di minore che in quelli di maggiore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, il comune, al fine di garantire idonei livelli di servizio, può stabilire programmi di apertura obbligatoria per turno, da rendere noti al pubblico ai sensi dell'articolo 85, comma 1.

4. Gli esercizi di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a), osservano l'orario dell'attività prevalente.

5. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati di cui al d.p.r. 235/2001 si svolge nel rispetto degli orari stabiliti dal comune ai sensi del presente articolo.

Art. 82 - Orari per l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Previa concertazione con le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori, maggiormente rappresentative, il comune definisce gli orari per l'attività di vendita per i punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici.

2. I punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici osservano l'orario previsto per l'attività prevalente, come definita dall'articolo 24, comma 2.

Art. 83 - Orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, il comune definisce gli orari per l'attività di commercio nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere e per l'attività in forma itinerante, coordinandoli con quelli di cui all'articolo 80

Art. 84 - Orario degli impianti di distribuzione dei carburanti (106)

1. Gli impianti di distribuzione carburanti funzionanti con la presenza del gestore articolano il proprio orario di servizio dalle ore 6 alle ore 21. L'orario minimo di apertura è fissato in cinquantadue ore settimanali.

2. E' garantita l'apertura obbligatoria giornaliera dell'impianto dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. Il monte orario settimanale di trentanove ore, calcolato tenendo conto delle possibili turnazioni, può essere aumentato dal gestore fino al 50 per cento.

3. Nell'orario di apertura l'impianto è assistito da personale e non possono essere attivate le apparecchiature "self-service" pre-pagamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d); è comunque garantita l'assistenza al rifornimento di carburante a favore dei soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

4. L'attività di cui all'articolo 56, comma 2, lettera a), osserva l'orario effettuato dall'impianto.

5. Il gestore comunica l'orario di apertura dell'impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal comune. L'orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore.

Art. 84 bis - Criteri per la fissazione dei turni di riposo domenicale, festivo e infrasettimanale (107)

1. Nelle domeniche, nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale il comune garantisce l'apertura degli impianti in misura non inferiore al 20 per cento di quelli funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni in cui funzionano due o tre impianti la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori e le associazioni di categoria, rispettivamente, al 50 e al 33 per cento. Tali percentuali possono essere garantite anche mediante l'utilizzo di carburante con apparecchiature "self-service" pre-pagamento in impianti funzionanti di regola con la presenza del gestore e la scelta è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

2. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore sospendono l'attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l'esercizio dell'attività durante le festività infrasettimanali.

3. Il turno di riposo infrasettimanale è effettuato il sabato pomeriggio o in un altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore.

4. Il gestore trasmette al comune la richiesta relativa al turno di riposo infrasettimanale in un giorno diverso dal sabato nei termini e con le modalità stabiliti dal comune; qualora non sono rispettate le percentuali di cui al comma 1, il comune comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

5. L'attività di cui all'articolo 56, comma 2, lettera a), osserva i turni effettuati dall'impianto.

Art. 84 ter - Deroghe all'orario e ai turni di riposo (108)

1. Sono esonerati dal rispetto dell'orario e turni di riposo domenicale, festivo ed infrasettimanale:

- a) gli impianti di cui all'articolo 54 bis;
- b) gli impianti dotati di apparecchiature "self-service" pre-pagamento, a condizione che al di fuori dell'orario di servizio l'attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore;
- c) l'attività di erogazione di metano o GPL. Tale esonero è consentito su richiesta del gestore che ne dà comunicazione con i termini e le modalità stabilite dal

comune. Qualora l'erogazione di metano o GPL avvenga all'interno di un complesso di distribuzione comprendente anche altri carburanti l'esonero è consentito a condizione che il gestore adotti gli accorgimenti necessari al fine di separare funzionalmente le attività di erogazione dei diversi prodotti.

2. Il comune, su istanza del gestore, può consentire l'adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 84 e 84 bis, nei seguenti casi:

- a) in occasione di manifestazioni che determinano notevole afflusso di utenza motorizzata;
- b) per gli impianti localizzati su strade a scorrimento a quattro corsie con spartitraffico centrale o doppia striscia continua;
- c) se nel territorio comunale è presente un unico impianto.

3. Previa concertazione con le associazioni di categoria dei gestori e le organizzazioni di rappresentanza dei titolari delle autorizzazioni, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l'adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 84 e 84 bis.

4. Il gestore può chiedere l'esenzione dal turno di apertura domenicale e festiva qualora l'impianto sia localizzato in zone a prevalente carattere industriale o commerciale, prive di flussi di traffico significativo in tali giorni.

5. L'orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo sono pubblicizzati dal gestore mediante un apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del comune.

Art. 84 quater - Ferie e servizio notturno (109)

1. La richiesta di sospensione dell'attività per ferie è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

2. Durante ogni periodo dell'anno il comune garantisce l'apertura di un numero di impianti nella misura di cui all'articolo 84 bis, comma 1, e a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1.

3. Il servizio notturno si svolge dalle ore 21 fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera.

4. Il gestore che intende effettuare il servizio notturno ne dà comunicazione nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

Art. 85 - Pubblicità degli orari

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica rendono noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione. (57)

2. Gli impianti di distribuzione di carburanti rendono noto al pubblico l'orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo mediante un apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del comune.

Art. 86 - Disposizioni speciali

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle seguenti attività: le rivendite di generi di monopolio; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, caramelle, confetti,

cioccolatini, gomme da masticare e simili, (58) fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora le attività previste nel presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La prevalenza di un'attività di vendita è determinata in base al volume di affari.

3. Le disposizioni del presente capo non si applicano altresì agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; agli esercizi di vendita posti all'interno delle stazioni di servizio autostradali o delle sale cinematografiche.

4. Gli esercizi di cui all'articolo 20 possono derogare alle disposizioni dell'articolo 80

Capo XI - Pubblicità dei prezzi

Art. 87 - Pubblicità dei prezzi

1. Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

1 bis. Per i prodotti di oreficeria e di antiquariato, l'obbligo di cui al comma 1 è da ritenersi rispettato anche attraverso l'utilizzo, sul singolo prodotto, di un cartellino leggibile dall'interno dell'esercizio. (110)

2. E' consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico solo per il tempo strettamente necessario all'allestimento dell'esposizione.

3. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

4. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 1.

5. Per l'obbligo di indicazione dei prezzi per unità di misura si applicano le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

6. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;

b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.

7. Per l'offerta dei prodotti di cui al comma 6, lettera b) con formule a prezzo fisso, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente espresso il costo delle bevande non comprese nel costo fisso.

8. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio, con modalità tali da rendere il prezzo

chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.

9. Negli impianti di distribuzione di carburanti è fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo esclusivamente ai prezzi praticati. (111)

Capo XII - Vendite straordinarie e promozionali

Sezione I - Vendite straordinarie

Art. 88 - Oggetto

1. La presente sezione disciplina le vendite straordinarie, con le quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

2. Costituiscono vendite straordinarie:

- a) le vendite di liquidazione;
- b) le vendite di fine stagione.

3. Con il regolamento di cui all' articolo 3 sono disciplinate le modalità di svolgimento delle vendite straordinarie.

Art. 89 - Offerta delle merci

1. Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

Art. 90 - Pubblicità dei prezzi

1. Per le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere indicati:

- a) il prezzo normale di vendita;
- b) o sconto o il ribasso espresso in percentuale;
- c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.

Art. 91 - Pubblicità delle vendite straordinarie

1. Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite straordinarie devono contenere l'indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi della comunicazione di cui all' articolo 92 , comma 2.

2. E' vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.

Art. 92 - Vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di :

- a) cessazione dell'attività commerciale;
- b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
- c) trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
- d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.

2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al comune competente per territorio da effettuare almeno dieci giorni prima dell'inizio delle stesse.

3. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.

Art. 93 - Durata delle vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione possono avere una durata massima:

- a) di otto settimane nelle ipotesi di cui all' articolo 92 , comma 1, lettere a) e b);
- b) di quattro settimane nelle ipotesi di cui all'articolo 92, comma 1, lettere c) e d).

Art. 94 - Divieto di introduzione di nuove merci durante le vendite di liquidazione

1. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione.

2. Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

Art. 95 - Vendite di fine stagione (59)

1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 3 la Regione individua le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione.

Sezione II - Vendite promozionali

Art. 96 - Vendite promozionali (60)

1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti. Le merci offerte in promozione devono esser distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

2. Le vendite di cui al comma 1 dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 95 non possono svolgersi nei trenta giorni precedenti alle vendite di fine stagione.

3. Alle vendite di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 90.

Capo XIII - Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio

Art. 97 - Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intendono:

- a) per luoghi del commercio, le vie, le piazze, le gallerie commerciali, i centri commerciali naturali, le località o le altre porzioni del territorio comunale in cui le funzioni distributive svolgono ruoli significativi per tradizione, vocazione o potenzialità di sviluppo in relazione ai sistemi di risorse e di testimonianze dei contesti interessati;
- b) per centri commerciali naturali, luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatasi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di

somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni.

Art. 98 - Disposizioni speciali per la valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale

1. Al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono sottoporre l'attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree.

2. I comuni, previa concertazione con le parti sociali interessate, possono definire programmi di qualificazione della rete commerciale con particolare riguardo ai seguenti aspetti :

a) l'organizzazione funzionale dei centri commerciali naturali sulla base dei seguenti requisiti minimi:

1) associazione delle imprese interessate;

2) definizione e realizzazione di attività, iniziative e funzioni coordinate con il metodo della governance cooperativa tra pubblico e privato, anche per il contenimento dei prezzi;

b) la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei consumatori, anche valutando gli impatti ed i ruoli delle attività commerciali sul contesto socio- economico e territoriale interessato;

c) lo svolgimento di attività di formazione degli operatori commerciali per accrescere la qualità dei servizi resi all'utenza;

d) l'integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo;

e) la promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;

f) la crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio.

3. I comuni possono definire specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane e possono altresì introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti.

4. I comuni possono promuovere accordi con gli operatori che esercitano l'attività commerciale nei posteggi dei mercati per la tutela attiva dei centri storici e delle aree urbane.

5. I comuni, previa concertazione con le parti sociali interessate, possono promuovere intese e accordi con le strutture della media e grande distribuzione per realizzare azioni ed iniziative a favore dei centri commerciali naturali e delle aree territoriali interessate da fenomeni di rarefazione del servizio commerciale.

Art. 99 - Valorizzazione dei luoghi del commercio e degli esercizi storici

1. Nel PRSE sono previsti interventi finalizzati a valorizzare e qualificare le funzioni dei luoghi del commercio, dei mercati e degli esercizi di interesse storico, di tradizione e di tipicità.

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, la Regione provvede alla definizione di albi e mappe delle attività commerciali, turistiche ed economiche di specifico interesse storico, di tradizione e di tipicità per i contesti territoriali interessati.

Capo XIV - Monitoraggio, vigilanza, sanzioni e decadenze

Sezione I - Osservatorio regionale

Art. 100 - Osservatorio regionale

1. E' istituito l'osservatorio regionale sul commercio all'interno del sistema informativo regionale dell'economia e del lavoro, per il monitoraggio della rete distributiva e della consistenza, delle tipologie e delle tematiche relative all'occupazione, con l'apporto dei dati forniti dagli enti locali, dalle CCIAA, dalle organizzazioni dei consumatori, dalle imprese del commercio e dalle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

2. Al fine dell'aggiornamento del sistema informativo i comuni trasmettono annualmente al competente ufficio della Giunta regionale i dati relativi alla situazione della rete distributiva.

3. Le informazioni derivanti da questo sistema vengono organizzate, ai fini della programmazione e della verifica, anche secondo criteri coordinati con l'osservatorio nazionale del commercio.

4. Una commissione tecnica, la cui composizione è definita ai sensi del comma 5, nominata dal Presidente della Giunta regionale valuta annualmente i risultati del monitoraggio effettuato dall'osservatorio e fornisce indicazioni sui fenomeni emergenti da osservare, anche per ambito provinciale e per bacino di utenza omogeneo, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

5. La commissione di cui al comma 4 è costituita da rappresentanti della Regione, degli enti locali, delle CCIAA, delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui alla relativa legge regionale, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale. La composizione della commissione è specificata nel regolamento di attuazione della presente legge. (84).

Sezione II - Vigilanza

Art. 101 - Vigilanza

1. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

2. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed introita i proventi delle sanzioni amministrative.

3. Le violazioni degli articoli 102 , 104 e 105 , comma 7, commesse nel territorio della Regione Toscana, sono iscritte nell'archivio regionale dei trasgressori di cui all' articolo 5 della l.r. 81/2000 .

3 bis. Negli esercizi di cui all'articolo 18 bis, oltre alla vigilanza relativa agli esercizi commerciali, le aziende USL effettuano la vigilanza sulla sussistenza delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti per la vendita dei farmaci, sulla corretta conservazione e sulla scadenza dei farmaci, nonché il controllo sull'osservanza delle norme relative al divieto di vendita e di utilizzazione dei medicinali. (61)

Sezione III - Sanzioni

Art. 102 - Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa e per la vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio in sede

fissa e l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica senza autorizzazione o altro titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura immediata dell'esercizio.

2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, XI e XII, nonché di quelle contenute nel regolamento di cui all' articolo 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

2 bis. Alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 del d.l. 223/2006, come convertito dalla l. 248/2006 e di cui all'articolo 18 bis, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. (62)

3. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per il rilascio dell'autorizzazione o del titolo abilitativo negli esercizi di cui al presente articolo, è disposta la sospensione dell'attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.

4. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, fatto salvo quanto previsto al comma 5, XI e XII, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

5. Nel caso di violazione dell'obbligo di chiusura domenicale o festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, reiterata per almeno due volte in un periodo di dodici mesi, indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 2, l'attività è sospesa per un periodo da due a quindici giorni.

Art. 103 - Sanzioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura dell'esercizio.

2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II capi VI, IX, X e XI si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter da ultimo modificato dall' articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e 17 quater del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

3bis. In luogo delle sanzioni di cui all'articolo 10 della l. 287/1991, ove richiamate, si applicano le sanzioni di cui al presente articolo. (63) (79)

Art. 104 - Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche

1. Chiunque esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della l. 689/1981. (64)

2. . In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su

aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare del titolo abilitativo. (81)

3. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi V, IX e XI si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1500.

4. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1500.

5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della regione Toscana.

Art. 105 - Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti

1. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 chiunque:

- a) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti senza la prescritta autorizzazione o collaudo ovvero senza i requisiti di cui all' articolo 13 ;
- b) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o non rispetta il divieto di cui all' articolo 61 , comma 2;
- c) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti per il rifornimento di natanti senza la prescritta autorizzazione;
- d) attiva un impianto senza la presenza del gestore al di fuori delle ipotesi previste all' articolo 51 , comma 3;
- e) attiva un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all' articolo 61 , commi 3 e 3 bis. (65)

2. Nel caso di esercizio dell'attività senza autorizzazione, l'attività è sospesa fino al rilascio della stessa. Nel caso di attivazione dell'impianto senza la presenza del gestore al di fuori delle ipotesi previste all' articolo 51 , comma 3, l'attività dell'impianto è sospesa fino alla sua regolarizzazione.

3. Qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione o per la regolarizzazione dell'impianto, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il comune ordina lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria.

4. Nel caso di attivazione di un contenitore-distributore mobile in mancanza delle prescrizioni di cui all' articolo 61 , commi 3 e 3 bis , (65) l'attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione.

5. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000 chiunque :

- a) effettua le modifiche di cui all'articolo 57 senza la prescritta autorizzazione od omettendo la dichiarazione di inizio di attività; (66)
- b) non utilizza le parti modificate dell'impianto soggette ad autorizzazione entro il termine fissato nell'autorizzazione;
- c) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura;

d) non rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 87, comma 9; (112)

6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui all'articolo 57 senza autorizzazione od omettendo la dichiarazione di inizio di attività, la messa in funzione delle parti modificate è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione o alla presentazione della dichiarazione di inizio di attività. (67)

7. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 5 il comune dispone la sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a venti giorni.

8. Chiunque violi le disposizioni del capo IX è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.

Sezione III bis - Sequestro di beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche. (113)

Art. 105 bis - Sequestro della merce e delle attrezzature (114)

1. Il pubblico ufficiale di polizia amministrativa che accerta e contesta la violazione degli articoli 13, 14 e 31 procede immediatamente al sequestro cautelare della merce offerta in vendita al pubblico, anche se situata in contenitori chiusi inequivocabilmente riferibili al trasgressore, e delle attrezzature utilizzate per la vendita.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di oggetti che per genere e quantità risultino essere inequivocabilmente destinati alla vendita al pubblico.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 il pubblico ufficiale di polizia amministrativa può esigere l'apertura dei contenitori chiusi e, in caso di rifiuto, provvedervi direttamente.

Art. 105 ter - Forma semplificata per la redazione del processo verbale di sequestro (115)

1. Nel processo verbale di sequestro è inserito l'elenco sintetico delle cose sequestrate, raggruppate secondo tipologie di prodotti, senza l'obbligo di indicarne il numero, salva l'ipotesi di cui all'articolo 105 quater, comma 5.

2. Le tipologie di prodotti di cui al comma 1 sono in particolare:

- a) abbigliamento e accessori per l'abbigliamento;
- b) prodotti per la cura della persona;
- c) oggetti di arredamento, complementi di arredo e prodotti per la casa;
- d) giocattoli, articoli elettronici e di telefonia;
- e) occhiali, orologi e bigiotteria;
- f) supporti videomusicali;
- g) generi alimentari.

Art. 105 quater - Conservazione delle cose sequestrate (116)

1. Le cose sequestrate sono riposte in un idoneo contenitore, assicurato mediante l'apposizione del sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.

2. Il contenitore è dotato di un'etichetta inamovibile sulla quale sono riportate le seguenti indicazioni:

- a) la data e il luogo del sequestro;
- b) l'incaricato e il luogo della custodia delle cose sequestrate;
- c) le generalità e la qualifica del pubblico ufficiale che

ha eseguito il sequestro;

d) le generalità del trasgressore, salva l'ipotesi di cui all'articolo 105 quinquies;

e) la firma del trasgressore;

f) la firma del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.

3. Del rifiuto del trasgressore di firmare l'etichetta inamovibile di cui al comma 2 è fatta menzione nel processo verbale di sequestro.

4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono compiute alla presenza del trasgressore.

5. Quando non sia possibile utilizzare il contenitore di cui al comma 1, nel processo verbale è indicato il numero delle cose sequestrate.

Art. 105 quinquies - Merce abbandonata dal trasgressore (117)

1. Qualora la merce abusivamente posta in vendita su aree pubbliche sia abbandonata dal trasgressore al momento dell'accertamento, il pubblico ufficiale precedente redige un processo verbale di sequestro in cui inserisce un elenco sintetico delle cose abbandonate secondo le modalità di cui all'articolo 105 ter.

2. La merce sequestrata è conservata secondo le modalità di cui all'articolo 105 quater, commi 1 e 2.

3. Decorsi trenta giorni dal sequestro senza che sia pervenuta richiesta di restituzione della merce da parte di persona che si dichiara proprietaria della stessa, il comune competente a ricevere il verbale di cui al comma 1 può procedere alla distruzione.

4. Nel caso in cui le cose rinvenute siano deperibili, si applica l'articolo 105 sexies, comma 2

Art. 105 sexies - Devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati (118)

1. In caso di sequestro di generi alimentari o di prodotti deperibili, il pubblico ufficiale precedente informa il trasgressore che le cose oggetto del sequestro saranno devolute in beneficenza o distrutte e che è sua facoltà proporre immediatamente opposizione al sequestro.

2. Il comune competente a ricevere il processo verbale di sequestro può disporre la devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati dichiarati idonei, sotto il profilo igienico-sanitario, dall'azienda unità sanitaria locale competente per territorio

Art. 105 septies - Rinvio (119)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni della l.r. 81/2000 e della l. 689/1981

Sezione IV - Decadenze

Art. 106 - Decadenza delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita e per la vendita di stampa quotidiana e periodica

1. L'autorizzazione di una media o di una grande struttura di vendita e di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica decade:

a) qualora vengono meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 ;

b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro un anno dalla

data del rilascio, se si tratta di una media struttura o di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica; entro due anni, se si tratta di una grande struttura;

c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine **(68)** indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all' articolo 70

d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

Art. 107 - Chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione **(69)**

1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;

b) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 70;

c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

2. Salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, qualora l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di inizio di attività, la dichiarazione di inizio di attività cessa di produrre effetti giuridici.

Art. 108 - Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche **(70)**

1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;

b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione ovvero entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di inizio di attività;

c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 71.

2. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nella fiera decadono qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di

edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 71.

Art. 109 - Decadenza dell'autorizzazione all'installazione e l'esercizio di impianti per la distribuzione dei carburanti

1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione:

a) qualora vengano meno requisiti di cui all' articolo 13 ;

b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non sia rispettato il termine di messa in esercizio dell'impianto, fissato nell'autorizzazione;

c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a centottanta giorni in mancanza dell'autorizzazione alla sospensione di cui all' articolo 72 ;

d) nel caso in cui il titolare, autorizzato ai sensi dell' articolo 72 , comma 2, sospenda l'attività per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine. **(71)**

2. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.

Capo XV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 110 – Decorrenza, abrogazioni e norme transitorie in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione dei carburanti **(72)**

1. Le disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto agli articoli 111, 111 bis e 111 ter, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

b) legge regionale 29 settembre 2003, n. 52 (Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114").

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 i comuni adeguano i propri regolamenti alla presente legge e i propri atti di programmazione alla disciplina regionale.

4. Fino all'approvazione degli atti di programmazione e dei regolamenti di cui al comma 3 si applicano gli atti comunali vigenti per le parti non incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 111 - Decorrenza e disposizioni transitorie in materia di somministrazione di alimenti e bevande

1. Le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui al titolo II, capo VI e le altre disposizioni della presente legge ad esse collegate si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Abrogato. **(73)**

3. Abrogato. **(73)**

4. Abrogato. **(73)**

5. Dalla data di cui all' articolo 111 , comma 1, i titolari di

un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell' articolo 3 della l. 287/1991 , previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria, hanno diritto di estendere la propria attività, come definita dall' articolo 42 , comma 1, senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.

6. Dalla data di cui all' articolo 111 , comma 1, gli esercizi già esistenti, in possesso di più autorizzazioni ai sensi dell' articolo 5 della l. 287/1991 , hanno diritto di esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.

7. Il requisito professionale per la somministrazione di alimenti e bevande consistente nell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio, di cui agli articoli 1 della l. 426/1971 e 2 della l. 287/1991 , deve intendersi in ogni caso sostituito, ove richiesto, con il requisito di cui all' articolo 14 , comma 1, lettera b). Tale requisito è riconosciuto anche a coloro che alla data di cui all' articolo 111 , comma 1, risultino aver avanzato domanda di iscrizione al registro degli esercenti il commercio, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione stessa.

8. Abrogato. (73)

9. In luogo delle disposizioni di cui all' articolo 3, commi 4 e 5, della l. 287/1991 ove richiamate, si applicano le disposizioni degli atti comunali emanati ai sensi dell' articolo 42 bis. (74)

9 bis. A decorrere dal 1° luglio 2007 i comuni provvedono agli adempimenti di cui all' articolo 42 bis. Fino all' approvazione degli atti di cui all' articolo 42 bis rimangono in vigore gli atti di programmazione comunale già approvati. (75)

Art. 111 bis -Decorrenza, abrogazioni e disposizioni transitorie in materia di stampa quotidiana e periodica e di commercio su aree pubbliche (76)

1. A decorrere dal 1° luglio 2007 si applicano le disposizioni in materia di :

a) vendita della stampa quotidiana e periodica di cui al titolo II, capo IV e le altre disposizioni della presente legge ad esse collegate;

b) commercio su aree pubbliche di cui al titolo II, capo V e le altre disposizioni della presente legge ad esse collegate.

2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate:

a) la legge regionale 19 luglio 1982, n. 61 (Indirizzi per la programmata diffusione e localizzazione nel territorio dei punti di vendita di giornali e riviste);

b) la legge regionale 9 settembre 1991, n. 48 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 61/82 concernente la programmazione dei punti di vendita di giornali e riviste);

c) la legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche).

3. Gli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo itinerante rilasciate da comuni toscani a soggetti non residenti in Toscana sono di competenza dei comuni toscani che hanno rilasciato l'autorizzazione, qualora non vi provveda il comune di residenza dell'operatore. Parimenti i comuni toscani provvedono agli adempimenti amministrativi inerenti le autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti in Toscana dai comuni delle altre regioni italiane.

Art. 111 ter - Decorrenza delle disposizioni in materia di

distribuzione di carburanti (86)

1. Le disposizioni in materia di distribuzione di carburanti di cui al titolo II, capo VII e le altre disposizioni ad esse collegate si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di modifica del capo VII del titolo II della l.r. 28/2005, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 83 bis, comma 21, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 112 - Disposizioni transitorie

Abrogato. (77)

Art. 113 - Disapplicazione di disposizioni statali (78)

1. Dalla data di cui all' articolo 110, comma 1, cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:

a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), fatti salvi gli articoli:

1) 10, comma 1, lettera a) ultimo periodo;

2) 15, commi 7, 8 e 9;

3) 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell' articolo 56 del d.m. 375/1988;

2. Dalla data di cui all' articolo 111, comma 1 cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:

a) la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), fatti salvi gli articoli 4, comma 2, con riferimento al titolo abilitativo di cui all' articolo 43, e 9, comma 3;

b) l' articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia).

3. Dalla data di cui all' articolo 111 bis, comma 1, cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:

a) gli articoli 1, 2, 3, 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell' articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108);

b) il titolo X del d.lgs 114/1998, fatti salvi l' articolo 28, comma 17 e l' articolo 30, comma 5.(82)

Note

1. Lettera inserita con l.r. 5 giugno 2007, n. 34 , art. 1.

2. Comma così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 2.

3. Lettera prima sostituita con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 3, ed ora abrogata con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 11.

4. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 4.

5. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 5.

6. Comma così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 6.

7. Comma aggiunto con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 6.

8. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 7.

9. Articolo inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 8.

10. Comma così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 9.

11. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 10.

12. Comma aggiunto con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 11.
13. Comma così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 12.
14. Comma inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 12.
15. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 13.
16. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 14.
17. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 15.
18. Lettera così sostituita con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 16.
19. Comma così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 17.
20. Comma inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 18.
21. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 19.
22. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 20.
23. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 21.
24. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 22.
25. Comma aggiunto con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 23.
26. Comma così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 23.
27. Articolo inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 24.
28. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 25.
29. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 26.
30. Articolo abrogato con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 27.
31. Articolo abrogato con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 28.
32. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 29.
33. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 30.
34. Lettera così sostituita con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 31.
35. Parole così sostituite con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 31.
36. Parole inserite con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 32.
37. Comma inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 33.
38. Comma così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 33.
39. Rubrica così sostituita con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 34.
40. Comma inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 34.
41. Comma così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 35.
42. Comma aggiunto con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 35.
43. Comma così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 36.
44. Comma così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 37.
45. Comma così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 38.
46. Comma inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 38.
47. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 39.
48. Comma così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 40.
49. Comma così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 41.
50. Comma così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 42.
51. Comma aggiunto con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 43.
52. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 44.
53. Comma così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 45.
54. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 46.
55. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 47.
56. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 48.
57. Comma così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 49.
58. Parole inserite con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 50.
59. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 51.
60. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 52.
61. Comma inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 53.
62. Comma inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 54.
63. Comma inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 55.
64. Comma così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 56.
65. Parole così sostituite con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 57.
66. Lettera così sostituita con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 57.
67. Comma così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 57.
68. Parole aggiunte con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 58.
69. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 59.
70. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 60.
71. Parole aggiunte con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 61.
72. Articolo prima sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 62, ed ora così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 13.
73. Comma abrogato con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 63.
74. Comma così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 63.
75. Comma aggiunto con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 63.
76. Articolo inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 64.
77. Articolo abrogato con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 65.
78. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 66.
79. V. B.U. 19 settembre 2007, n. 30 Avviso di Rettifica.
80. Comma così sostituito con l.r. 12 novembre 2007, n. 55, art. 1.
81. Comma prima sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 56 ed ora così sostituito con l.r. 12 novembre 2007, n. 55, art. 2.
82. Lettera così sostituita con l.r. 12 novembre 2007, n. 55, art. 3.
83. Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 24.
84. Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 24.
85. Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 12.
86. Articolo inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 14.
87. Lettera così sostituita con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 1.
88. Articolo così sostituito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 2.
89. Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 3.
90. Lettera così sostituita con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 4.
91. Lettera abrogata con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 4.
92. Lettera aggiunta con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 4.
93. Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 5.
94. Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 6.
95. Articolo così sostituito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 7.
96. Articolo inserito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 8.
97. Articolo inserito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 9.
98. Articolo così sostituito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 10.
99. Articolo inserito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 11.
100. Comma abrogato con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 12.
101. Articolo così sostituito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 13.
102. Articolo così sostituito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 14.
103. Articolo così sostituito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 15.
104. Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 16.
105. Articolo così sostituito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 17.
106. Articolo così sostituito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 18.
107. Articolo inserito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 19.
108. Articolo inserito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 20.
109. Articolo inserito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 21.
110. Comma aggiunto con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 22.
111. Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 22.
112. Lettera così sostituita con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 23.
113. Sezione così inserita con l.r. 23 luglio 2009, n. 40, art. 51.
114. Articolo inserito con l.r. 23 luglio 2009, n. 40, art. 52.
115. Articolo inserito con l.r. 23 luglio 2009, n. 40, art. 53.
116. Articolo inserito con l.r. 23 luglio 2009, n. 40, art. 54.
117. Articolo inserito con l.r. 23 luglio 2009, n. 40, art. 55.
118. Articolo inserito con l.r. 23 luglio 2009, n. 40, art. 56.
119. Articolo inserito con l.r. 23 luglio 2009, n. 40, art. 57.